



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 gennaio 2011
(OR. en)**

16388/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0322 (NLE)**

**WTO 379
STIS 19
COEST 356
NIS 135**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili

PROTOCOLLO
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE
CHE DEFINISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN,
DALL'ALTRO, CHE MODIFICA L'ACCORDO AL FINE DI ESTENDERNE
LE DISPOSIZIONI AL COMMERCIO BILATERALE DEI TESSILI, TENENDO CONTO
DELLA SCADENZA DELL'ACCORDO BILATERALE SUI TESSILI

L'UNIONE EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN,

dall'altra,

di seguito denominate "le parti" ai fini del presente protocollo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° luglio 1999 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro.
- (2) Hanno avuto luogo negoziati per garantire che i principi dell'APC che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili.
- (3) Occorre adottare le opportune modifiche dell'APC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

L'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, è così modificato:

- 1) all'articolo 8 il paragrafo 3 è soppresso;
- 2) all'articolo 11 i riferimenti all'articolo 16 sono soppressi;
- 3) l'articolo 16 è soppresso;
- 4) l'allegato I dell'accordo è soppresso.

ARTICOLO 2

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica da parte dell'Unione europea o, se posteriore, dell'Uzbekistan dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali necessarie per l'approvazione del presente protocollo.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro.

ARTICOLO 4

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, segnatamente in lingua bulgara, ceca, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e uzbeka, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a..., il

Per l'Unione europea

Per la Repubblica dell'Uzbekistan